SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1435

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PREIONI, FABRIS e PEPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º MARZO 1995

Modifiche al codice penale, recanti sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Consentitemi di esordire con due esempi: «Strangolata nella vasca da bagno. Il marito è ricercato.»; così il titolo di giornale.

Si apprende invece dall'articolo che il marito, all'estero per lavoro, non è stato ancora informato della disgrazia.

«L'onorevole X espulso dal suo partito» (titolo); l'articolo precisa invece che ne è stata chiesta l'espulsione.

Sono questi due esempi di titoli deformanti e suggestivi, la cui falsità è facilmente riconoscibile dalla lettura dell'intero articolo giornalistico, che porge però al lettore frettoloso delle false informazioni.

Tale argomento, cennato «di striscio» durante un convegno tenutosi a Roma il 19-20 ottobre 1993 a cura dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e Molise, con l'intervento del ministro Giovanni Conso, dette luogo ad un breve dibattito sulla necessità di sanzionare i responsabili delle informazioni scorrette contenute nei soli titoli, ma non fu seguito da proposte legislative.

Va però considerato che con il diffondersi di ritmi di vita sempre più frenetici e, a volte, convulsi, in una società nella quale anche la sola e semplice impressione viene posta a fondamento di scelte e decisioni, che avrebbero esito diverso se sorrette da una meno sommaria informazione, anche la fedeltà del «titolo» al contenuto dell'articolo assume valenza di interesse pubblico,

di estensione, diffusione e importanza tale da giustificare un intervento legislativo a tutela del diritto a ricevere una corretta informazione.

Gli ordini professionali possono valutare e sanzionare l'operato del singolo giornalista e la sua professionalità nel sintetizzare in un titolo, senza tradirne il significato, un testo redatto da un altro giornalista.

Il redattore dell'articolo nel veder riprodotto il proprio testo con un titolo «infedele» apposto dal «titolista» potrà far ricorso alla tutela del diritto di autore.

La persona diffamata potrà adire le vie legali per la tutela del proprio onore e decoro separatamente per l'offesa portatele anche dal solo titolo.

Ma il diritto del lettore anche superficiale, del lettore del «colpo d'occhio», quale tutela può avere? Chi può essere legittimato a rilevare la falsità e l'infedeltà della notizia contenuta nel titolo, in assenza di una norma che consenta a «chiunque» e non al solo diretto interessato di adire l'autorità giudiziaria?

Giusta quanto sopra premesso, si propone di introdurre sanzioni penali che, colpendo i «furbi», riconducano gli «operatori» dell'informazione entro binari di serietà e di correttezza; in particolare si propone di inserire nel codice penale, tra i delitti contro la pubblica fede, un testo così formulato. XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 479 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 479-bis. - (Falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa). - Chiunque redige il titolo di un articolo destinato alla stampa travisandone il contenuto e dando una informazione non vera è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

•					
		,			
,		,			
	•				
	•				
				. ·	